

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3383-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro dell'ambiente

e col Ministro per le politiche agricole

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo firmato con il Governo del Messico si inserisce nel quadro di un precedente trattato generale di cooperazione fra i due Paesi, ratificato pochi anni orsono. Con questo testo si vuole ora dar concreta attuazione agli scambi scientifici e tecnologici per promuovere la cooperazione industriale, inserendosi nel processo di avvicinamento politico, economico e finanziario del Messico verso l'Unione europea: in questo contesto ben si comprende l'interesse dell'Italia alla penetrazione verso un mercato che - superata la grave crisi finanziaria - si presenta fra i primi dodici per volume di esportazioni mondiali, verso il quale la nostra industria prevede notevoli possibilità di espansione.

L'accordo segue uno schema già noto, ricalcando altri simili, individuando innanzi-

tutto i settori nell'ambito dei quali promuovere la cooperazione, con particolare riguardo ai nuovi temi scientifici e tecnologici, allo sviluppo elettronico ed energetico, all'ambiente, alle biotecnologie, all'agricoltura, alla sanità.

Le modalità di realizzazione dei progetti congiunti di ricerca, di scambi, di formazione di personale, di organizzazione di seminari sono affidate ad una Commissione mista con compiti di programmazione e coordinamento.

Gli oneri previsti riguardano, oltre al funzionamento della Commissione suddetta anche l'erogazione di borse di studio e lo scambio di docenti e materiale scientifico. Si raccomando senz'altro l'approvazione del provvedimento.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

23 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

22 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 1998, in lire 455 milioni per l'anno 1999 e in lire 470 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

